

Permane costante l'attenzione dell'Autorità riguardo al rispetto dei diritti fondamentali degli interessati connesso allo svolgimento dell'attività di informazione e, più in generale, con riguardo alle varie forme di manifestazione del pensiero, in particolare in internet.

Al di là delle numerose interlocuzioni dell'Ufficio con le varie testate giornalistiche di volta in volta oggetto di segnalazione, cui di regola hanno fatto seguito interventi spontanei volti a rimuovere il contenuto di articoli o di informazioni eccedenti rispetto alla finalità informativa, non sono mancate le occasioni nelle quali il Garante ha dovuto adottare decisioni puntuali su casi specifici (cfr. *infra* e par. 21.3).

In termini più generali, nel riscontrare favorevolmente l'iniziativa intrapresa dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti volta a riunire in un unico compendio le regole deontologiche che fanno capo al giornalista, con lo spirito di renderne più agevole la consultazione da parte di quanti attivamente operano nel mondo dell'informazione ed assicurarne così una maggiore effettività, il Presidente dell'Autorità ha sottolineato la necessità che le regole (anche di natura deontologica) non vadano disgiunte dalla loro aderenza alla realtà, specie se concernenti settori delicati quali quello dello svolgimento dell'attività giornalistica che massimamente incide su valori costituzionali propri dell'ordinamento nazionale ed europeo (nota Presidente 21 aprile 2016).

Nella stessa comunicazione è stata altresì rinnovata la necessità di un'opportuna opera di aggiornamento del codice di deontologia (risalente al 29 luglio 1998), data la rilevanza della dimensione digitale ed il crescente impatto di internet e dei *social network* sui diritti della persona, nonché alla luce degli effetti della sentenza della CGUE nel caso Google Spain (cd. *delisting*) e del diritto all'oblio previsto dal nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati.

### 9.1. I minori

In linea con l'atteggiamento vigile, l'attenzione e lo scrupolo con i quali l'Autorità ha tradizionalmente condotto le verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti di legittimità nel trattamento dei dati personali che riguardano i minori – atteso che un'irrispettosa diffusione dei dati stessi può determinare in capo agli interessati pregiudizio per la riservatezza e la dignità (in taluni casi compromettendone l'armonico sviluppo della personalità) – ha formato oggetto di approfondimento la diffusione da parte di alcune testate giornalistiche di una pluralità di dati identificativi di una minore (nome, foto, età, luogo di residenza, denominazione della scuola frequentata) nonché di alcune informazioni puntuali sulla patologia da cui era affetta. In particolare, il Garante è intervenuto sulla diffusione della notizia di una minore che, per decisione dei genitori, aveva cessato di frequentare la scuola elementare in ragione degli asseriti maggiori rischi cui andava incontro, posto che alcuni suoi compagni non si erano sottoposti alle vaccinazioni volte a prevenire le malattie dell'infanzia. Pur riconoscendo l'interesse pubblico sotteso alla vicenda narrata (il dibattito in atto sul rapporto rischi/benefici delle vaccinazioni e la preoc-

cupazione manifestata dalla comunità scientifica riguardo a campagne di informazione volte a contestare la validità di tali forme di prevenzione), il Garante ha richiamato l'attenzione delle testate – che nel corso del procedimento hanno spontaneamente rimosso i dati identificativi della minore – sulle particolari garanzie poste a tutela dei minori e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (artt. 137 e 139 del Codice e artt. 7 e 10 del codice di deontologia), anche a mente di quanto stabilito al riguardo dalla Carta di Treviso, richiamata dal citato art. 7 del codice di deontologia (in caso di bambini malati, occorre porre “particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende” che li riguardano al fine di evitare forme di sensazionalismo lesive della loro personalità). Nel caso di specie il consenso dei genitori (pur sussistente) non è stato ritenuto di per sé sufficiente a legittimare simili forme di pubblicità, dovendo il giornalista valutare autonomamente il carattere potenzialmente pregiudizievole del trattamento rispetto al minore e conseguentemente adottare tutte le cautele di volta in volta più opportune per tutelarlo, senza che questo significhi abdicare al ruolo fondamentale di denuncia e informazione della collettività circa notizie di interesse pubblico (prov. 21 aprile 2016, n. 176, doc. web n. 5029484).

Peraltro l'attività istituzionale dell'Autorità sulle tematiche relative al rapporto tra minori e mondo dell'informazione (tradizionale e sul web), non si esaurisce nell'attività di controllo, di regola (ma non necessariamente) svolto su impulso delle segnalazioni ricevute, ma è estesa alla partecipazione dell'Ufficio ad alcune iniziative istituzionali (tuttora in corso) volte a garantire un'informazione attenta rispetto al tema dei diritti dei minori e all'utilizzo consapevole e sicuro della rete da parte di questi ultimi: in questa cornice il Garante ha fornito un proprio contributo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in vista dell'aggiornamento del “Libro Bianco *Media e Minori*” ed è stato coinvolto, in ragione della specifica *expertise* maturata, nell'ambito di gruppi di lavoro (che vedono rappresentate varie competenze negli ambiti istituzionali e nel mondo dell'associazionismo) istituiti presso l'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile (in base alla l. 6 febbraio 2006, n. 38) e presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con l'obiettivo di approfondire i temi della tutela del minore rispetto alle varie dimensioni della comunicazione (nella carta stampata, nei *media*, nel mondo digitale e nei *social network*).

## 9.2. La cronaca giudiziaria

Con il provvedimento del 24 novembre 2016, n. 489 (doc. web n. 5905569) è stata ritenuta legittima l'informazione fornita al pubblico da alcuni articoli di un quotidiano a diffusione prevalentemente locale concernente gli sviluppi di un processo penale a carico di una coppia, accusata di atti persecutori ai danni di familiari e conoscenti. Confermando il proprio orientamento, il Garante ha ritenuto – in ragione della gravità dei fatti contestati (atti persecutori, molestie, diffamazione), soggetti al vaglio del giudice penale, che vadano coinvolti una pluralità di persone, per lo più appartenenti alla ristretta cerchia familiare – che detti articoli di cronaca, riferendosi ad una vicenda di interesse generale, nel pur circoscritto ambito territoriale (un comune di poco più di 2.000 abitanti) di riferimento, fossero rispettosi della disciplina di protezione dei dati. In tale cornice, la scelta effettuata dai giornali di pubblicare anche i dati identificativi dei reclamanti, acquisiti lecitamente nel corso di pubbliche udienze, non è stata infatti ritenuta contraria al principio di essenzialità dell'informazione, anche in ragione della visibilità a livello locale degli

Minori e “tavoli” aperti

Procedimento penale

autori della condotta e della professione svolta da uno di essi, medico odontoiatra, e considerato il contesto di riferimento volto ad assicurare, nel rispetto della dignità individuale (cfr. art. 114, comma 6-*bis*, c.p.p., art. 8, commi 2 e 3, codice di deontologia), trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull'attività di giustizia (al riguardo v. il documento del Garante 6 maggio 2004, "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti", doc. web n. 1007634; in giurisprudenza cfr. Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2008, n. 7261; Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2014, n. 194). Sotto diverso profilo, nel caso di specie il Garante non ha ritenuto si potesse utilmente invocare il diritto all'oblio ai fini di ottenere la cancellazione degli articoli in contestazione ovvero la loro deindicizzazione, trattandosi di notizie relative a vicende processuali recenti (sino all'anno in corso), per le quali si è ritenuto sussistente un interesse pubblico attuale (in tale senso, tra i tanti, provv. 21 aprile 2016, n. 187, doc. web n. 5146073 e le Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on "Google Spain and Inc v. Agencia española de protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González" C-131/12, adottate dal Gruppo Art. 29, il 26 novembre 2014, in [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf)).

Del pari, con riguardo alla diffusione a fini giornalistici del contenuto di sms scambiati tra una reclamante e un sacerdote – imputati nell'ambito di un procedimento penale avanti alle competenti Autorità vaticane e già componenti della Pontificia commissione referente di studio e indirizzo sull'organizzazione delle strutture economiche-amministrative della Santa Sede – nell'ambito di una vicenda (non solo) processuale che ha riscontrato ampia eco nell'opinione pubblica, il Garante ha ritenuto che gli elementi informativi oggetto di diffusione rientrassero nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca, con particolare riguardo all'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice). Ciò anche muovendo dall'art. 6 del codice deontologico, secondo il quale le notizie che rivestono «rilevante interesse pubblico o sociale» possono essere divulgate «quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti». Peraltro, nel caso esaminato, da un lato non si è ritenuto che dal testo degli sms oggetto di pubblicazione emergessero dati idonei a rivelare la vita sessuale della reclamante (art. 4, comma 1, lett. *d*), del Codice); d'altro canto, si è reputato che il tenore dei messaggi, caratterizzati da un linguaggio immediato (e a tratti disinvolto), contribuì ad evidenziare, secondo la prospettiva degli articoli di stampa, la natura della relazione intercorrente tra la reclamante ed il sacerdote, entrambi personalità particolarmente qualificate tanto da essere designate dal Sommo Pontefice quali componenti della menzionata commissione Pontificia. In questa cornice complessiva, i fatti a cui gli sms in questione si riferiscono e le relazioni che traspaiono tra i protagonisti degli stessi, sono stati ritenuti legati alla vicenda processuale connotata nel suo complesso come di interesse pubblico, così che la pubblicazione del testo di quei messaggi non è stata ritenuta riducibile ad una biasimevole attività di *gossip* giornalistico ma necessaria per fornire una completa informazione su fatti di interesse pubblico (provv. 27 aprile 2016, n. 193, doc. web n. 5202366).

Con provvedimento del 14 luglio 2016, n. 305 (doc. web n. 5411527) è stata ritenuta in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione di cui agli artt. 137 del Codice e 6 del codice di deontologia, la pubblicazione, in articoli di cronaca reperibili anche *online*, dei dati identificativi di una donna sentita quale testimone nell'ambito di un procedimento penale a carico di un comandante provinciale

#### Caso Vatileaks

#### Essenzialità dell'informazione

dei Vigili del fuoco per una missione effettuata da quest'ultimo a L'Aquila nel periodo *post* terremoto, viaggio a cui la stessa segnalante aveva preso parte (l'illecito contestato al comandante riguardava la circostanza che questi, in occasione della missione, avvalendosi dell'autovettura di servizio e del relativo autista, avesse effettuato per scopi personali tappe alternative, con sosta notturna in albergo). Il Garante ha ritenuto che la richiesta di tutela invocata fosse giustificabile in ragione della natura dei dati trattati, afferenti alle relazioni personali della segnalante con l'imputato, le quali non avevano comunque assunto alcuna autonoma rilevanza sul piano di eventuali responsabilità penali a carico della medesima e che quest'ultima invece aveva interesse a mantenere riservate; è stato pertanto prescritto alle testate interessate di adottare le misure necessarie al fine di assicurare l'anonimato della segnalante. Sotto un diverso profilo, peraltro, gli articoli oggetto di segnalazione non risultavano aggiornati alla luce della successiva assoluzione dell'imputato in merito agli aspetti oggetto della testimonianza resa dalla segnalante e al riguardo il Garante ha rappresentato la possibilità per l'interessato di esercitare i diritti di cui all'art. 7, comma 3, lett. a), del Codice, in linea peraltro con quanto affermato dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. civ. sez. II, 5 aprile 2012, n. 5525).

### 9.3. La diffusione delle informazioni online

Numerose le istanze che continuano a pervenire in relazione a trattamenti di dati effettuati in modo lecito per finalità giornalistiche e oggetto di successive richieste degli interessati volte ad ottenere l'aggiornamento/integrazione dei dati personali che li riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo degli interessati che da tali rappresentazioni può emergere. In questo ambito può segnalarsi una decisione del Garante nella quale, richiamate le conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione (sent. 5 aprile 2012, n. 5525) – secondo la quale “a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto occorre garantire al medesimo la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, *a fortiori* se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo” – si è prescritto agli editori di predisporre idonee misure nell'ambito dell'archivio storico, idonee a segnalare (ad es., a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia (nel caso di specie, la sopravvenuta archiviazione del procedimento giudiziario nei confronti del segnalante) in modo da assicurare all'interessato il rispetto del diritto all'identità personale, risultante dalla compiuta rappresentazione dei fatti che lo hanno visto protagonista (anche se solo in parte oggetto di cronaca giornalistica), fornendo così ad ogni lettore un'informazione attendibile e completa (prov. 15 settembre 2016, n. 358, doc. web n. 5515910).

Con riferimento, invece, al reclamo nel quale si lamentava il rinvenimento sul web, mediante le ricerche effettuate grazie ad un motore di ricerca, di alcuni articoli risalenti al 2004 concernenti un'operazione antidroga e il conseguente arresto della reclamante per spaccio di sostanze stupefacenti, il Garante – in considerazione dell'intervenuta estinzione della pena a seguito di indulto nel 2010 e tenendo altresì conto delle “Guidelines on the implementation of the Court of justice of the European Union judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia española de pro-

**Integrazione  
dell'informazione**

**Deindicizzazione**

tección de datos (Aepd) and Mario Costeja González” C-131/12, WP 225 (cfr. par. 9.2), adottate dal Gruppo Art. 29 il 26 novembre 2014 (in particolare, con riguardo all’aspetto della pertinenza dell’informazione alla luce del tempo trascorso) nonché dell’orientamento della Corte di Cassazione, secondo la quale «il diritto dell’interessato a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate, trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza» (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111; cfr. altresì Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525) – ha prescritto la rimozione dai risultati del motore di ricerca degli url ottenuti inserendo quale chiave di ricerca il nominativo della reclamante (provv. 18 febbraio 2016, n. 64, doc. web n. 4798357; nello stesso senso provv. 25 novembre 2015, n. 623, doc. web n. 4664815; 21 maggio 2015, n. 306, doc. web n. 4203381; 25 giugno 2015, n. 384, doc. web 4220661).

## Identità personale

Con provvedimento del 22 dicembre 2016, n. 546 (doc. web n. 5958184) il Garante si è pronunciato sulla segnalazione di un dipendente della Camera dei deputati che ha lamentato un trattamento illecito di dati personali in relazione a un servizio, trasmesso nel corso di una trasmissione televisiva e diffuso anche nella versione *online*, corredato da un’immagine che lo ritraeva in corrispondenza di un accesso di Palazzo Montecitorio, recante in sovraimpressione le scritte: “358 mila euro” e “Super stipendi alla Camera. I dipendenti vincono il ricorso”. In linea con un precedente pronunciamento (provv. 15 novembre 2012, n. 344, doc. web n. 2185342), il Garante ha rilevato che, pur trattando il servizio un tema di rilevante interesse pubblico (le retribuzioni del personale gravanti sul bilancio dello Stato), ai fini della completezza dell’informazione, l’immagine identificativa del segnalante non costituiva un dato essenziale (art. 137, comma 3, del Codice e 6 del codice di deontologia), riferendosi il servizio giornalistico, in termini generali, all’intera categoria dei dipendenti della Camera dei deputati. Sotto diverso profilo, la particolare tecnica comunicativa impiegata – consistente nel sovrapporre la scritta relativa alla cifra sopra indicata sull’immagine del segnalante, assunto così a simbolo dell’intera categoria dei dipendenti della Camera dei deputati – era idonea a fornire un messaggio distorto, lesivo della dignità del segnalante (considerato il contesto negativo a cui la sua immagine risultava associata) e del diritto all’identità personale del medesimo (avendo il segnalante dichiarato l’inesattezza della cifra menzionata rispetto alla retribuzione da lui effettivamente percepita), situazioni giuridiche soggettive tutelate dal diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Codice. Pur prendendo atto dell’avvenuta rimozione dell’immagine del segnalante dalla rete e dell’impegno ad astenersi per il futuro da ulteriori diffusioni dell’immagine dello stesso, il Garante ha prescritto all’editore titolare del trattamento di rettificare, con le modalità ritenute più opportune, la scritta sovraimpressa sull’immagine del segnalante – ove ancora presente negli archivi della testata – al fine di precisare che il trattamento economico evidenziato non corrispondeva a quello percepito dalla persona ritratta.